



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CORIGLIANO CALABRO**

ORDINANZA N. 05 / 2017

Il sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Compartimento marittimo di Corigliano Calabro:

VISTO: il Regolamento (CE) nr. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO: il Regolamento di esecuzione (UE) nr. 404/2011, recante le modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 1 marzo 2012, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all'art. 9, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO: l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 28 luglio 2016 recante "Misure per monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione ex art. 2 del D.M. 1 marzo 2012 – *Sistema di controllo dei pescherecci*";

VISTA: l'Ordinanza nr. 52/2005 in data 30 giugno 2005 di questa Capitaneria di Porto, aggiornata dall'Ordinanza nr. 29/2006 in data 10 maggio 2006 e dalla 35/2006 in data 31 maggio 2006, recante il regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti;

VISTA: l'Ordinanza nr. 39/2015 in data 21 maggio 2015 di questa Capitaneria di Porto, afferente l'obbligo di comunicazione ingresso/uscita dai porti del Circondario marittimo di Corigliano Calabro da parte delle unità da pesca non stanziali nel porto di Corigliano Calabro;

CONSIDERATA: la necessità di dare attuazione all'articolo 4 del predetto D.M. 27 luglio 2016;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione

ORDINA

ARTICOLO 1 - Misure per il monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione ex art. 2 del Decreto Ministeriale 1 marzo 2012

1. Le imbarcazioni da pesca ricadenti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 1 marzo 2012 dovranno comunicare (via radio ovvero telefonicamente ai numeri 0983/858211, 0983/858212), alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto.

2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente comma 1, i predetti movimenti dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati sui prescritti documenti di bordo («Giornale Nautico - Parte II»).

ARTICOLO 2 - Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita, qualora il fatto non costituisca diverso illecito, dall'art. 1174 del Codice della navigazione.

ARTICOLO 3 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi di Montegiordano, Trebisacce, e Cariatì Marina nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it.-

Corigliano Calabro, 06.02.2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Carlo MADDALENA

